



██████ provocandogli le gravi lesioni che dopo qualche giorno ne avrebbero causato il decesso. In base alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico del PM, l'imputato, privo del titolo abilitativo necessario per la guida di quel veicolo, viaggiava ad una velocità certamente superiore a quella massima consentita e non percorreva la strada come prescritto dal codice della strada nella corsia di destra, bensì in quella di sorpasso. Pertanto, sulla scorta degli elementi assunti ed in particolare delle considerazioni svolte dal consulente tecnico del pubblico ministero, era stato appurato che la condotta tenuta dall'imputato aveva violato le disposizioni degli articoli 141,142,143 codice della strada e che la stessa era stata la causa principale dell'incidente occorso, seppure certamente per la concorrente condotta del pedone il quale aveva eseguito un attraversamento laddove non era consentito.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge (art. 43 cod.pen.) e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato, senza considerare la necessità di verificare la effettiva prevedibilità del comportamento imprudente della persona offesa, alla luce del principio di affidamento. Il difensore osserva che la condotta del pedone, disciplinata dall'art. 190 cod. strada, atteso che lo stesso aveva deciso di attraversare da sinistra una strada extraurbana a scorrimento veloce, avrebbe dovuto essere ritenuta circostanza eccezionale e imprevedibile per l'imputato e come tale idonea a interrompere il nesso di causa fra la condotta e l'evento (art. 41, comma 2, cod.pen.).

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. La Corte territoriale, pur in presenza di una condotta della vittima connotata da un profilo di imprudenza concausale rispetto all'evento, aveva ommesso di riconoscere la su indicata circostanza attenuante.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto Luca Tampieri, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso e rigetto nel resto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo, attinente alla affermazione della responsabilità penale dell'imputato sotto il profilo della ritenuta sussistenza del nesso di causa, è manifestamente infondato.

2. Nelle sentenze di merito si è dato conto, in maniera puntuale e non manifestamente illogica, dei profili di colpa ravvisati nella condotta dell'imputato e della loro rilevanza causale rispetto all'evento. Il Tribunale ha rilevato, sulla base dei rilievi planimetrici e dei controlli operati presso la banca dati delle Forze di polizia che l'imputato era privo di abilitazione alla guida del motoveicolo di cilindrata pari a 250 cc, che il sinistro era avvenuto in una strada extra urbana a scorrimento veloce, suddivisa in due carreggiate da una banchina molto bassa con pini secolari, ove il limite di velocità era pari a 60 km orari. Ciascuna carreggiata era a doppia corsia e a senso unico di marcia e non era consentito l'attraversamento pedonale. ■■■■■ percorreva la strada in direzione da Mugnaio verso Napoli e il Della Vecchia proveniva a piedi dalla banchina, dopo aver già attraversato la corsia nell'opposta direzione di marcia. La strada era asfaltata e in buono stato di manutenzione ed era stato rinvenuto un segno di frenata lungo circa 18,20 metri, per cui era stato calcolato che il ciclomotore tenesse la velocità di 90 Km orari, di molto superiore al limite consentito. Lo stesso imputato aveva riferito di aver visto il pedone che attraversava la strada, scansando una macchina che lo precedeva, e quindi aveva attivato la frenata senza riuscire a fare in tempo ad evitare di collidere con il pedone.

3. La Corte di Appello, avallando detta ricostruzione, ha escluso che la condotta della vittima potesse rilevare ai fini della interruzione del nesso di causa, in quanto non poteva essere ritenuta eccezionale o imprevedibile: la posizione del pedone - hanno argomentato i giudici - era ben avvistabile da parte del motociclista e, quindi, permaneva la rilevanza causale della condotta colposa dell'imputato rispetto all'impatto.

4. La decisione della Corte di Appello è coerente con la elaborazione giurisprudenziale in ordine alla responsabilità colposa del conducente nel caso di investimento di pedone. In linea generale, vale il principio per cui "in tema di circolazione stradale, il principio dell'affidamento trova un temperamento nell'opposto principio, secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della

prevedibilità" (*ex plurimis* Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223).

5. Con particolare riferimento al tema dell'investimento del pedone, tale principio è stato declinato nel senso che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e percepire così la situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo), volti a prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È, cioè, necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Rv. 255995; Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Rv. 255288). Di contro il rispetto del limite massimo di velocità consentito non esclude la responsabilità del conducente, qualora la causazione dell'evento sia comunque riconducibile alla violazione delle regole di condotta stabilite dall'art. 141 cod. strada (Sez. 4 n. 7093 del 27/01/2021, Rv. 280549).

6. La Corte di Appello e, prima ancora, il Tribunale hanno coerentemente osservato che il pedone era avvistabile e che, in ragione di tale avvistabilità, la condotta di guida rispettosa delle regole del codice della strada avrebbe evitato l'impatto dell'auto con la vittima.

7. Il motivo di ricorso, di contro, non contesta in questa sede la ricostruzione della dinamica *supra* esposta, ma si limita in maniera apodittica a ribadire l'interruzione del nesso causale fra la condotta dell'imputato e l'evento ad opera della condotta colposa della vittima, senza, tuttavia, confrontarsi con le ragioni addotte dai giudici di merito e con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

8. Il secondo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. nella commisurazione della pena, è manifestamente infondato.

8.1. La circostanza attenuante in esame è stata prevista nella nuova formulazione del reato di omicidio stradale introdotto con la legge 23 marzo 2016 n. 41. L'art. 589 bis cod. pen. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la reclusione da due a sette anni. Il comma settimo dello stesso articolo prevede che, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena sia diminuita fino alla metà.

8.2. All'epoca di commissione del reato, giugno 2012, il fatto per cui si procede era previsto dall'art. 589 cod. pen., a norma del quale l'omicidio colposo era punito, nell'ipotesi base, con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e, nell'ipotesi aggravata dalla violazione della norme sulla disciplina della circolazione stradale, con la pena della reclusione da due a sette anni; non era contemplata in detta norma una circostanza attenuante del tipo di quella che sarà poi introdotta dal legislatore nel marzo 2016 .

8.3. La Corte di Appello, in linea astratta, avrebbe dovuto verificare la eventuale applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo giudizio dello *ius superveniens*, se favorevole, in ossequio ai principi di cui all'art. 2 cod. pen. Il giudice di appello, invero, ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen., può applicare anche di ufficio i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen e le circostanze attenuanti senza che, tuttavia, possa determinarsi un obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere.

È, infatti, principio consolidato quello per cui il mancato esercizio del potere - dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3 n. 10085 del 21/11/2019, dep.2020, G. Rv. 279063; Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del 1.3/01/2015, Rv. 263361).

Nel caso in esame l'imputato, proposto appello prima dell'entrata in vigore della disposizione in oggetto, non ha, neanche in sede di conclusioni dinanzi alla Corte d'appello, sollecitato la verifica in ordine alla applicabilità della nuova circostanza attenuante. Pertanto, non può dolersi in questa sede di legittimità della mancata considerazione della questione nel grado d'appello.

9. Da ultimo, va rilevato d'ufficio che la sentenza impugnata, pur assolvendo l'imputato dal reato di guida senza patente (capo C) dell'imputazione), in mancanza di accertamento della recidiva nel biennio e alla luce della modifica normativa dell'art. 116 cod. strada intervenuta - ex decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7- successivamente alla commissione dei fatti contestati, ha confermato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il delitto di omicidio colposo (sub capo A) e di euro 2000,00 di ammenda per la contravvenzione di cui al capo C). Si tratta dunque di pena illegale perché comminata nonostante l'assoluzione per il reato che la prevedeva, per cui il capo della sentenza impugnata va annullato senza rinvio.

A tale attività può provvedere la stessa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. L), dal momento che la sentenza impugnata ha confermato il calcolo della pena effettuata dal Tribunale in primo grado, il quale, come detto, ha applicato per il reato sub C) la pena di euro 2000 di ammenda.

L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminato in anni uno e mesi sei di reclusione. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni uno mesi sei di reclusione. Dichiarà inammissibile il ricorso nel resto.

Così è deciso, 21/01/2026

Il Consigliere estensore  
DANIELA CALAFIORE

Il Presidente  
SALVATORE DOVERE